



Classificazione Decimale Dewey

— 346.4502 (23.) DIRITTO PRIVATO. Contratti e rappresentanza. Italia

Thema

— Soggetto: LNB. Diritto privato o diritto civile

— Qualificatori: 1DST. Italia

MICAELA LOPINTO

LE PRESTAZIONI ISOLATE

**TRA FIUMI DI GIURISPRUDENZA
ED INCHIOSTRO DI DOTTRINA**



aracne



©

ISBN
979-12-218-2480-3

PRIMA EDIZIONE
ROMA 15 MAGGIO 2026

*Fare l'impossibile contro tutto e tutti,
è il minimo che si possa fare
Perché il buio si spenga, affogando nelle
sabbie mobili della conoscenza e del tempo
Perché la conoscenza possa donare
anche la serenità e l'equilibrio della vita*

INDICE

- 9 *Prefazione*
- 11 **CAPITOLO I**
Uno, nessuno e centomila: da Pirandello alle prestazioni isolate
1.1. Le obbligazioni e le prestazioni isolate: preambolo, 15 – 1.2. La disciplina generale dei contratti e le prestazioni isolate, 67.
- 83 **CAPITOLO II**
I singoli contratti e le prestazioni isolate
2.1. Il contratto di mandato, 83 – 2.2. Il pagamento o adempimento traslativo, 89.
- 91 **CAPITOLO III**
Le prestazioni isolate: dottrina, giurisprudenza e casi pratici
3.1. Dottrina, 91 – 3.2. Giurisprudenza, 91 – 3.3. Casi pratici: di nuovo focus su Corte di cassazione, sez. I civile, sent. n. 423 del 2025, 93.
- 95 **CAPITOLO IV**
Segue: gli orientamenti dottrinali passati e presenti
4.1. La causa astratta, 95 – 4.2. La causa esterna e la causa concreta, 96.

99 CAPITOLO V

Segue: la giurisprudenza più significativa

5.1. Le prestazioni isolate nel diritto civile, del lavoro e penale, 118 – 5.2. Le prestazioni isolate nel diritto civile, 118 – 5.3. (*segue*) Le prestazioni isolate nel diritto civile, 158 – 5.4. Le prestazioni isolate nel diritto del lavoro 165 – 5.5. Le prestazioni isolate nel diritto penale, 169.

181 CAPITOLO VI

Riflessioni di attualità

183 *Conclusioni*

185 *Bibliografia essenziale*

PREFAZIONE

Scopo di questo *volumetto* è quello di attraversare le più interessanti e difficili tematiche inerenti al diritto civile partendo da una sola questione: *la prestazione isolata*.

Argomento di nicchia per chi si occupa di diritto civile, spesso trascurato e male affrontato, eppure capace di operare una tale quantità di collegamenti da essere semplicemente sorprendente.

Si affronteranno attraverso questo istituto pressoché tutte le problematiche principali del diritto delle obbligazioni e dei contratti, per poi soffermare l'attenzione sui singoli contratti (*o meglio, sul contratto di mandato*).

Ci sarà l'occasione, ovviamente, per analizzare la dottrina e la giurisprudenza più rilevanti in relazione ad ogni sotto-questione oggetto di specifica analisi.

CAPITOLO I

UNO, NESSUNO E CENTOMILA: DA PIRANDELLO ALLE PRESTAZIONI ISOLATE

Creedere di essere un “uno” per sé stante, “staccato” (UNC. 42) dalla pluralità latente dei propri “io” e della percezione che gli altri ne hanno, costituisce un’illusione inizialmente inaggirabile scaturita dall’ingenua fede nell’ovvietà di un’unica anima (idea, questa, che è invece il frutto dell’elaborazione di esperienze e di dottrine plurimillinarie).

Al di là dei criteri, religiosi o metafisici adottati, l’anima è stata a lungo considerata una sostanza originariamente semplice e perciò inalterabile, un indivisibile ed immortale principio animatore del corpo o un sostrato, la cui permanenza sorregge e garantisce l’identità della persona attraverso le innumerevoli modificazioni subite in vita.

La psicologia e la psichiatria, riconosciutane la divisione o la frammentazione, ne addossavano la colpa a fattori traumatici esterni a choc che, per la loro magnitudine, oltrepassano la soglia di tollerabilità individuale. La “pazzia” (e in particolare la schizofrenia, in senso etimologico e tecnico) non sarebbero dunque che il risultato dello scindersi del sano “uno” primigenio nel molteplice patologicamente derivato, (BODEI R., *Introduzione*, in PIRANDELLO L., *Uno, Nessuno e Centomila*, a cura di OLIVIERI U.M., Feltrinelli, Milano).

È dalla assoluta difficoltà della individuazione di profili di legittimità nella ricerca spasmodica dell’*“anche io”*, *“anche io”* (volta a significare che le persone sono *“massa”*, ovvero che tutti sono uguali e tutti devono sentirsi in diritto di dire *“anche io”*, *“anche io”* quando qualcuno

raggiunge un traguardo, un risultato, un successo, *cercando di spezzare le altrui ali*; pensiero che di “normale” ha ben poco anche per la psicologia e per la psichiatria sin dalla notte dei tempi) che nasce l’indagine sulla *c.d. prestazione isolata*.

Il concetto di prestazione isolata ha una cornice ampia in quanto si inserisce nell’ottica dei rapporti obbligatori che, per ciò solo, fanno capo ad una o più parti e non alla totalità dei consociati.

I diritti di obbligazione (*come i diritti di credito*) sono diritti non a caso relativi e non assoluti come può essere il diritto di proprietà.

E, tuttavia, anche il diritto di proprietà, pur connotato da assolutezza, comunque si regge sul consenso traslativo (ad esempio) per il suo trasferimento e, dunque, per il cambio di titolarità del diritto, incardinandosi in un rapporto obbligatorio sorretto (di norma, ma non è una regola fissa; esiste la gratuità atipica traslativa, esistono i contratti plurilaterali di *leasing* traslativo o con patto di acquisto, esistono i negozi unilaterali) da un contratto bilaterale, dunque sorretto da due parti.

Ci si soffermerà poco in questa sede, infatti, sui modi di acquisto a titolo originario, proprio per concentrarsi sui rapporti obbligatori nascenti *ex art. 1173 c.c.* da contratto (*quindi, a titolo derivativo*) e, al più, sugli acquisti a titolo derivativo di natura successoria.

Sono questi ultimi due i filoni più impegnativi per la svolgimento indagine e sono, tra l’altro e per fortuna, quelli più ricchi in assoluto di giurisprudenza rilevante e di dottrina sottile.

Argomento sul quale si concentreranno le maggiori e più approfondite dissertazioni in ordine alle prestazioni isolate è il contratto di mandato. Si rinvia sul punto al paragrafo dedicato. Qui in prima battuta, invece, preme mettere in evidenza quanto segue.

Le disposizioni di riferimento, nell’esame della questione, sono gli artt. 1704 cc. e 1705 cc.: la prima prevede che «se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo vi del titolo ii di questo libro»; a mente della disposizione successiva, invece,

il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno

avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Tale ultimo inciso, che sarà oggetto di attenzione anche nell'ambito del rapporto tra contratto e leasing finanziario, rende evidente la peculiarità dell'ipotesi di cui all'art. 1706 cc. Quest'ultima disposizione chiarisce che

il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per il suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede.

(Comma secondo) Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.

Ebbene, dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 1705 cc. e dell'art. 1706 cc. comma secondo, si evince, da un lato, la possibilità per il mandante di sostituirsi al mandatario in ipotesi di diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato; dall'altro il diritto del mandante di vedersi ritrasferita la proprietà dei beni che il mandatario senza rappresentanza, in esecuzione del mandato, ha acquistato in nome proprio; circostanza questa che, nella classica e tormentata ipotesi del mandato ad acquistare beni immobili (*volendo, dunque, in questa sede tralasciare ogni questione discendente dal primo comma dell'art. 1706 cc. inerente ai beni mobili*), ha dato vita ad acceso dibattito, i cui estremi possono essere così espressi:

1. escludendo perché contraria alla necessaria causalità richiesta dall'ordinamento giuridico la tesi del negozio astratto, la norma consente di parlare di ritrasferimento che avviene solvendi causa e, che rappresenta, dunque, un negozio di attribuzione avente funzione liberatoria dal rapporto obbligatorio;

2. secondo una ulteriore ricostruzione, le problematiche inerenti all'obbligo di ritrasferimento potrebbero essere risolte in due modi:
 - secondo un seguito pensiero dottrinale la questione, coerentemente con la prima soluzione offerta, va inquadrata nell'ambito degli atti traslativi isolati (*alias* prestazioni isolate) che trovano giustificazione (esterna) nel contratto di mandato, il quale, dunque, costituisce causa giustificatrice a monte dell'effetto reale, il quale a sua volta e conseguentemente nasce dallo scopo del negozio e dunque, dalla stessa esecuzione del rapporto gestorio;
 - molto più semplicemente rispetto a quanto appena evidenziato, l'atto di trasferimento della proprietà è un atto solutorio, produttivo di effetto reale, che trova causa esterna e giustificazione nella corretta esecuzione del contratto di cooperazione, e, dunque, nel mandato stesso. A ben vedere, le tre tesi non sono altro che tre modi, più o meno articolati, di esprimere il medesimo concetto; mutano le parole, ma non, fortunatamente per chi è chiamato ad approfondire la questione, la sostanza. Appare chiaro, pertanto, che l'obbligo di ritrasferimento dei beni oggetto di acquisto da parte del mandatario in nome proprio sorge in ragione della corretta esecuzione del contratto di mandato e trova titolo essenziale ed indispensabile, in un ordinamento che ammette solo spostamenti causali, in esso; pertanto, pur essendo vero che il contratto in questione rientra nel *genus* di quelli che si vedranno essere dei semplici contratti destinati a disciplinare i rapporti gestori tra le parti, l'inciso evidenziato ed il ricorso alla tecnica della individuazione delle cause giustificatrici "*a monte*" degli atti produttivi di effetti reali (tecnica con cui hanno trovato cittadinanza le prestazioni isolate) si inserisce nell'elenco di ragioni per le quali la giurisprudenza e la dottrina hanno aperto un dibattito, analogo a quello qui esposto per giustificare a livello interpretativo ed in modo coerente con l'ordinamento l'inciso di cui all'*art. 1706 cc. comma secondo*, al fine di risolvere il problema della più corretta qualificazione della causa del mandato in ipotesi di trasferimento dal mandante al mandatario di un bene strumentale all'esecuzione del mandato (*profilo questo che, come si vedrà, consente di operare non pochi parallelismi con il Trust*), con trasferimento

sospensivamente condizionato al corretto esercizio del potere gestorio. Ebbene, la giurisprudenza più recente ha riconosciuto l'esistenza di una causa del mandato idonea a produrre, in queste circostanze, anche un effetto reale.

Dunque, ricapitolando: sia nelle ipotesi di mandato ad acquistare beni immobili *ex art. 1706 cc.* a mezzo dell'atto di trasferimento produttivo di effetto reale con funzione solutoria dell'obbligo di esecuzione del mandato giustificato causalmente dal contratto di mandato stesso, sia nel caso di trasferimento dal mandante al mandatario di beni necessari all'espletamento del mandato stesso e sospensivamente condizionati alla sua corretta esecuzione, la causa del contratto è in grado di "reggere" anche un effetto reale.

Chiariti in premessa questi fondamentali aspetti, si possono affrontare singolarmente le singole intercapedini della tematica oggetto d'esame.

1.1. Le obbligazioni e le prestazioni isolate: preambolo

Come si è avuto modo di osservare fino ad ora la prestazione isolata si inserisce nel terreno delle *obbligazioni*, dei *contratti* e della *causa contrattuale* (*questi ultimi due sono i terreni d'elezione*).

Cos'è dunque una prestazione isolata? Come si avrà modo di leggere più avanti, il concetto si presta ad essere esaminato sotto molteplici sfaccettature.

Si può ritenere (*ma non è questo il caso che ci occupa*) che la prestazione isolata si riferisca ad una singola prestazione, magari scaturente da un contratto d'opera professionale.

Ma appare evidente come il significato non sia questo, o, quantomeno, come non sia questo l'oggetto dell'analisi.

Quel che interessa in questa sede esaminare non è la singola prestazione scaturente da un contratto (*es. ex art. 2222 c.c.*), bensì una prestazione che, apparentemente, si manifesta come isolata *tout court*.

In altri termini, si definisce prestazione isolata quella prestazione che appare svincolata da *un rapporto obbligatorio fondamentale*, risultando addirittura acausale.

In questa breve descrizione si inseriscono le più complesse problematiche civilistiche note ai più esperti ovvero: la causa contrattuale, la causa astratta *vs* il negozio astratto, i titoli di credito, la causa esterna, il negozio fiduciario, l'adempimento o pagamento traslativo e la relativa scissione tra *titulus* e *modus acquirendi*, il negozio gratuito atipico, la donazione nella accezione (non esclusiva, per dir la verità) di contratto unilaterale ed il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente che diverge dal contratto a favore di terzo *ex art. 1411 c.c.* sotto il profilo dell'art. 1372 c.c., profilo da esaminare anche in relazione al collegamento negoziale, ad esempio, con particolare riferimento al contratto di leasing. È in relazione al leasing ed all'applicazione dell'art. 1705 comma secondo c.c. al fine di risolvere i problemi di relatività del contratto che si inserisce il tema centrale del rapporto tra contratto di mandato e prestazione isolata.

Tema che in questa sede si intende approfondire più e più volte, proprio al fine di imprimere nella memoria di chi legge i concetti teorici fondamentali, da riportare poi alla giurisprudenza.

Al fine di incardinare meglio i concetti sin qui riassunti, appare opportuno esaminare le seguenti pronunce:

- **Corte di cassazione, sez. I civile, ord. n. 3762 del 2025;**
- **corte di cassazione, sez. VI civile, ord. n. 3590 del 2021;**
- **corte di cassazione, sez. I civile, sent. n. 423 del 2025;**

Ad abundantiam, si segnala (a mò di mero riepilogo di alcune questioni giuridiche di interesse in materia di mandato, contratto di spese nella espletanda indagine, seppur sotto profili diversi) anche **Corte di cassazione, sez. V civile, ord. n. 21203 del 2025.**

Corte di cassazione
Prima sezione civile
ordinanza n. 3762 del 14 febbraio 2025

sul ricorso iscritto al n. 15556/2020 R.G. proposto da: B. BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N. 78, presso lo studio dell'avvocato S.D. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B.S.

– *ricorrente* –

CONTRO

F.F., domiciliato *ex lege* in ROMA, PIAZZA C. presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato B.B.

– *controricorrente* –

AVVERSO

SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 484/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere A.D.M.

– **Cosa dice il ricorso**

Il ricorso ha ad oggetto la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena.

Più precisamente, il Tribunale di Modena aveva accolto la domanda proposta da F.F. nei confronti della Banca Popolare dell'E.R. SPA (B.) così sancendo la risoluzione:

1. *dei contratti quadro del 2005 e del 2007;*
2. *dei contratti di acquisto dei bond Lehman 2007;*
3. *delle obbligazioni Lheman 2008.*

Veniva, pertanto, stabilita la condanna della banca alla restituzione di un importo complessivo di 80.000 € e veniva in contemporanea accolta in forma parziale la domanda riconvenzionale subordinata della banca per la restituzione dei titoli, *«dichiarandola surrogata in ogni diritto già spettante all'attore in conseguenza della titolarità degli strumenti finanziari»*.

1. La Corte territoriale nel respingere i motivi d'Appello della Banca ha così in sintesi stabilito:

- circa il primo motivo — con cui l'appellante denunciava l'erroneità della decisione del Tribunale *«per aver ritenuto inadempiti gli oneri informativi e l'obbligo di acquisire il consenso preventivo del cliente per le operazioni da eseguirsi in contropartita diretta e/o fuori dai mercati regolamentati»* — che, correttamente, il Tribunale aveva ritenuto sussistente la prova documentale del fatto che la banca avesse fornito al F. i le necessarie informazioni sulle caratteristiche dei titoli e sulle modalità del loro acquisto solo con riguardo all'ordine del 22.02.2005, infatti anche gli ordini del 5 e del 23 ottobre 2007 riportavano a firma del F. solo la dicitura *«il presente ordine viene da noi impartito intendendo dar corso all'operazione pur essendo da voi stati informati, in base alla normativa vigente, della non adeguatezza della stessa per frequenza in rapporto al numero delle operazioni annuali»*;

[Ebbene, al fine di chiarire il senso di quanto appena esposto e, dunque, al fine di esaminare i passaggi fondamentali delle decisioni della Corte, appare opportuno schematizzare alcuni concetti e chiarire, adoperando la tecnica della elencazione per punti, quanto segue:

1. **In primo luogo**, giova chiarire che il Tribunale aveva posto l'accento sulla *«l'assenza di una prova idonea a dimostrare che la banca avesse fornito al F. le necessarie informazioni sulle caratteristiche dei titoli e sulla modalità del loro acquisto»*;
2. **In secondo luogo**, veniva precisato che il *contratto–quadro* non mandava esente l'intermediario dal garantire il raggiungimento

di un pieno livello di conoscenza in ordine al titolo oggetto di compravendita;

3. **Infine**, si era ritenuto esistente, inoltre, in capo all'intermediario l'obbligo di rendere chiara informazione anche in ordine ai rischi dell'operazione].

Tali assunti fungono da substrato essenziale per comprendere per quale ragione, in relazione al secondo motivo d'appello, a mente del quale *«la banca censurava la sentenza di primo grado per aver dichiarato la risoluzione del contratto d'acquisto del 27.5.2008 di obbligazioni Lehman [vi sia stata la] condanna della banca alla restituzione della somma di euro 2000,00 — ritenuta ingiusta in quanto trattavasi di ordine di vendita e non di acquisto»*.

Al riguardo appare opportuno precisare che l'Organo Giudicante ha ritenuto che doveva considerarsi ferma la dichiarata risoluzione con efficacia retroattiva *«indipendentemente dal fatto che si trattasse di un ordine di vendita (come in effetti era) o di acquisto di titoli»*.

Argomentate le sopra esposte censure, occorre ora soffermare l'attenzione su una diversa questione: *«cosa ha stabilito il Tribunale in ordine alla contestazione inerente alla omessa restituzione delle cedole e dei riparti ricevuti dal F. dalla procedura fallimentare della banca americana?»*.

Al riguardo occorre precisare che non risultavano (come chiarito anche dal giudice *«specificamente quantizzati gli eventuali dividendi incassati dal diritto al soddisfo»*, sia a proposito del fatto che non vi era prova in atti della malafede dell'investitore, che non aveva *«nessun obbligo di restituzione delle cedole e dei riparti della procedura fallimentare, trattandosi di frutti civili percepibili sin dalla loro maturazione proprio in virtù della buona fede dell'investitore»*).

2. Avverso la sentenza [la banca] S.p.a ha presentato ricorso affidando a cinque motivi. Ha resistito il sig. F. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Cosa dice il primo motivo

Viene denunciata violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per quanto riguarda il contenuto dell'art. 61 Regolamento CONSOB 11522/1998, con riferimento agli ordini di acquisto di obbligazioni Lehman del 05.10.2007 e del 23.10.2007.

Più precisamente:

1. Il ricorrente sostiene che sia meritevole di censura la sentenza nella parte in cui la Corte di merito avrebbe confermato *“la necessità del consenso preventivo del cliente all'esecuzione di operazioni fuori mercato per gli acquisti disposti nelle predette date”*. La ratio di tale scelta è da rinvenire nella circostanza a mente della quale gli ordini erano stati emessi ed era stata data loro piena esecuzione sotto la vigenza del Regolamento CONSOB n. 11522/1998. Più precisamente, quest'ultimo non conteneva alcun obbligo a carico dell'intermediario di acquisire consensi preventivi. L'unico obbligo vero e proprio poteva essere individuato solo nell'informare *«l'investitore — tramite l'invio di apposita nota scritta al domicilio di quest'ultimo — circa il mercato regolamentato in cui l'operazione era stata eseguita ovvero che la stessa era stata eseguita fuori mercato regolamentato, informazioni queste che la banca aveva assolto pienamente con riguardo a tutte le indicazioni previste nell'art. 61 comma 1 del predetto regolamento CONSOB, come risultava dal fatto che ne avesse dato atto lo stesso sig. F. nel proprio atto introduttivo, provvedendo anche alla produzione in giudizio delle note in parola»*.

Il motivo è inammissibile.

La ratio decidendi della inammissibilità può essere così argomentata:

- sotto il profilo della risoluzione dei contratti relativi agli ordini del 2007, il punto focale riguarda certamente *«il grave inadempimento degli obblighi informativi, ad esclusione dell'ordine di acquisto del 22.05.2005»*.